

Comune di Porcari

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di aggiornamento della banca dati ICI, controllo ed emissione degli avvisi di accertamento e fasi successive, nonché definizione del contenzioso eventualmente scaturente da tale attività, per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011

Art. 1 – Oggetto del Servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio di aggiornamento della banca dati ICI, il controllo e l'emissione degli avvisi di accertamento e le fasi successive, nonché la definizione del contenzioso eventualmente scaturente da tale attività, per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011

Art. 2 – Descrizione del servizio

- 1) predisposizione Banca dati ICI propedeutica all'attività di recupero evasione attraverso la conversione dell'archivio estrapolato dalla procedura in uso dall' Ente: detta attività dovrà essere completata entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di avvio dell' esecuzione del contratto. Il mancato adempimento comporterà l' applicazione di una penale pari all' 1 per mille dell' importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- 2) Rettifica e correzione di eventuali incongruenze che possono emergere dall' analisi delle posizioni dei contribuenti e completamento della banca dati con l'acquisizione delle denunce di variazione, di acquisto, di cessione, di successione e di qualsiasi altra comunicazione, non ancora inserita dall' Ente, relativa agli anni oggetto di verifica;
- 3) aggiornamento della Banca dati tramite importazione nella procedura delle informazioni presenti nella banca dati dell' Agenzia del Territorio;
- 4) aggiornamento della banca dati degli oggetti immobiliari d'imposta (abitazioni, altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili, immobili rurali) attraverso l'individuazione dell'oggetto a livello toponomastico e catastale, e relativo collegamento con i soggetti passivi;
- 5) analisi di tutte le posizioni risultanti negli archivi del Comune, relativamente agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, anche attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi cartacei, in altre banche dati interne, nonché con le informazioni contenute nel PRG ed in ogni caso con qualsiasi altro strumento propedeutico alla determinazione della base imponibile;
- 6) Acquisizione dei versamenti volontari a qualsiasi titolo effettuati;
- 7) analisi, controllo e verifica delle posizioni emerse al fine di accertare la correttezza della pretesa impositiva ICI, tenendo in considerazione anche le giustificazioni e qualsiasi altro tipo di informazione pervenute negli anni passati e che possono sanare eventuali anomalie emerse, in collaborazione con il personale dell' Ufficio Tributi;
- 8) predisposizione e stampa provvisoria degli avvisi di accertamento/liquidazione il cui contenuto deve essere conforme a quanto stabilito dall' art.3, della Legge 241/90, nonché a quanto prescritto dal comma 162 dell' art.1 della Legge 296/2006 e in coerenza con le disposizioni dell' art. 7, comma 1, dello "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con la Legge 212/2000, avendo particolare attenzione ad evitare che i singoli contribuenti siano interessati da atti reiterati determinati da errori imputabili alla lavorazione da parte della Ditta (es. duplicazione di atti per la stessa annualità di imposta, invio di atti per omonimia, a causa dell' improprio utilizzo dei dati anagrafici, ecc.)
- 9) stampa definitiva degli avvisi di accertamento/liquidazione (in conformità a quanto specificato al punto 8) corredati da appositi bollettini di pagamento precompilati con

stampa di etichette adesive riportanti gli indirizzi aggiornati dei contribuenti oggetto di accertamento/liquidazione. Tale operazione deve avvenire in modo da assicurare la notifica dei citati provvedimenti entro i termini di decadenza fissati per legge (notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati);

- 10) gli avvisi predisposti verranno notificati, ai sensi delle norme vigenti, a cura dell' Ufficio Tributi prevedendo indicativamente due invii. Le spese di notifica sono a carico dell' Ente. Resta inteso che, al fine di ottimizzare l'afflusso allo sportello e l'attività di notifica, l'emissione degli atti sarà in ogni caso programmata in accordo con l' Ufficio Tributi sia in termini quantitativi che temporali;
- 11) Ricevimento del pubblico a cura dell' impresa affidataria con attività di front-office per l'assistenza ai contribuenti per ogni aspetto attinente il presente servizio, attraverso l'apertura di uno sportello ubicato presso la sede comunale.
Dovranno essere assicurate, indicativamente, due giornate di ricevimento, a settimana, per tutto il trimestre successivo a ciascun invio dei provvedimenti. L' orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l' Amministrazione Comunale ed eventuali necessità di modifica dovranno essere comunicate con un preavviso di 5 giorni e avere il consenso dell' Amministrazione. In caso di inosservanza verrà applicata una penale pari all' 1 per mille dell' importo contrattuale per ogni giorno di mancato preavviso. In caso di mancata comunicazione la penale applicata sarà computata considerando i 5 giorni previsti per il preavviso;
Dovrà essere, inoltre, garantita l' assistenza telefonica ai contribuenti sia durante le giornate di ricevimento, utilizzando le linee telefoniche dell' Ente, sia al di fuori di queste, mettendo a disposizione una linea telefonica, dedicata, che dovrà essere comunicata dall' impresa aggiudicataria.
L' Ufficio Tributi, durante tutto il periodo di affidamento del servizio, dovrà essere messo in grado di poter contattare, telefonicamente, durante l' orario d' ufficio, l' impresa aggiudicataria qualora si presenti la necessità di chiarimenti volti ad offrire ai contribuenti il miglior servizio possibile;
- 12) Inserimento nella banca dati utilizzata per l' espletamento del servizio, a cura dell' impresa aggiudicataria, degli estremi delle notificazioni avvenute e dei pagamenti effettuati nei termini previsti per legge, nonché di ogni altro dato utile, a qualsiasi titolo acquisito, per la definizione delle posizioni contributive oggetto di accertamento;
- 13) L' impresa aggiudicataria dovrà predisporre, se del caso, previo accertamento della veridicità di quanto acquisito, gli eventuali provvedimenti di annullamento e/o rettifica in autotutela dell' atto impositivo. Tali provvedimenti dovranno contenere la precisa indicazione circa le motivazioni che hanno indotto alla loro adozione e dovranno essere sottoscritti dal Responsabile dell' Ufficio Tributi.
- 14) Per gli avvisi di accertamento, la cui notifica è certa, e per i quali, scaduto il termine di 60 giorni, il contribuente non abbia provveduto spontaneamente al pagamento delle somme accertate, l' impresa aggiudicataria dovrà predisporre apposito elenco per la riscossione coattiva (secondo le modalità e le forme previste da quella che sarà la normativa di riferimento al momento) che dovrà essere controllato in collaborazione con l' Ufficio Tributi dell' Ente e da quest' ultimo validato.

- 15) La documentazione amministrativa, eventualmente, fornita dai contribuenti per la definizione degli avvisi di accertamento dovrà essere conservata presso l' Ente appaltante, debitamente catalogata e archiviata;
- 16) Durante lo svolgimento del servizio, oggetto del presente capitolato, l' impresa aggiudicataria dovrà provvedere, almeno mensilmente, all' aggiornamento della banca dati dell' ente, attraverso il riversamento dei dati rilevati nei programmi utilizzati dall' Ufficio Tributi, senza alcun costo aggiuntivo a carico del Comune.
- 17) Al termine dell' espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato ed in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l' impresa aggiudicataria dovrà consegnare all' Ente una copia dell' archivio contenente tutta la Banca Dati, opportunamente aggiornata, a seguito dell' attività accertativa oggetto del presente capitolato. Questa dovrà essere fornita sia su apposito supporto magnetico, sia riversandola, previo accordo con l' Ente, in un formato compatibile, nei programmi utilizzati dall' Ufficio Tributi, senza alcun costo aggiuntivo a carico del Comune. In caso di inosservanza del termine previsto verrà applicata una penale pari all' 1 per mille dell' importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- 18) Nel caso in cui dall' attività di accertamento di cui al presente capitolato possa eventualmente emergere del contenzioso, l' impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre le controdeduzioni ai ricorsi ed ogni atto utile da eccepire davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale;
- 19) L' impresa aggiudicataria dovrà tenere costantemente informata la stazione appaltante circa lo svolgimento delle operazioni di recupero attraverso la predisposizione di una relazione trimestrale sullo stato avanzamento del servizio;
- 20) Gli atti amministrativi scaturenti dallo svolgimento del servizio, oggetto del presente capitolato, dovranno essere predisposti nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti deliberativi dell'Ente e dello Statuto dei diritti dei contribuenti.
- 21) L' 'aggiudicatario del servizio dovrà svolgere ogni attività, nel rispetto di quanto disciplinato ai punti precedenti in modo, da garantire un elevato livello di soddisfazione dell' utenza.

Art. 3 – Durata del contratto

Il Servizio di cui al presente appalto dovrà essere svolto entro il termine massimo di due anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto;

Art. 4 – Luogo di esecuzione del servizio

Le attività oggetto del presente capitolato dovranno essere prestate, dal personale dell' impresa aggiudicataria, presso il Comune di Porcari, in locali messi a disposizione dall' Ente;

Art. 5 – Corrispettivo per l' effettuazione del servizio

Per l' effettuazione del servizio l'impresa aggiudicataria sarà compensata ad aggio, in misura conforme all' offerta presentata in sede di gara, sulla riscossione complessiva (imposta, sanzioni, interessi) conseguita in relazione alle attività di cui al presente capitolato;

Il corrispettivo, come sopra definito, è comprensivo di qualsiasi compenso o rimborso spese dovuto per l' espletamento del servizio;

Art. 6 – Personale

Il personale dell' impresa aggiudicataria , utilizzato per l' espletamento del servizio, agirà sotto la diretta responsabilità della medesima e dovrà comunque trattarsi di personale idoneo, di buona condotta e di provata capacità a svolgere il servizio richiesto e dovrà tenere nei confronti degli utenti un atteggiamento cortese e disponibile e fornire tutte le informazioni richieste in connessione al servizio di cui trattasi.

Nell' espletamento del servizio, il personale addetto dovrà attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;

Prima di iniziare il servizio, l' impresa aggiudicataria dovrà comunicare all' Amministrazione l' elenco nominativo del personale che sarà addetto allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, e tra questo personale dovrà essere nominato un Responsabile a cui l' Amministrazione farà riferimento e al quale potrà rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità operative; eventuali successive modifiche all' elenco nominativo del personale suddetto, dovranno essere tempestivamente comunicate all' Amministrazione;

Qualora l' Amministrazione comunale ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, potrà richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

Art. 7 – Direttore dell' esecuzione del contratto

L' Amministrazione prima dell' esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell' esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell' esecuzione del contratto;

Il nominativo del direttore dell' esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 8 – Avvio dell' esecuzione del contratto

L' esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l' avvio dell' esecuzione del contratto. Qualora l' esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell' esecuzione redige apposito verbale di avvio dell' esecuzione del contratto in contraddittorio con l' esecutore, secondo quanto stabilito dall' art. 304 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Art. 9 – Divieto di modifiche introdotte dall' esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall' esecutore, se non disposta dal direttore dell' esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell' esecuzione lo giudichi opportuno, comportano, la rimessa in ripristino, a carico dell' esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell' esecuzione.

Art. 10 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi ed entro i limiti e le condizioni espressamente previsti dall' art. 311 del D.P.R. 207/2010;

Art. 11 – Sospensione dell' esecuzione del contratto

Il direttore dell' esecuzione ordina la sospensione dell' esecuzione delle prestazioni del contratto, indicandone le ragioni e l' imputabilità delle medesime, nei casi e con le modalità previste all' art. 308 del D.P.R. 207/2010

Art. 12 – Attestazione di regolare esecuzione

Entro quarantacinque giorni dalla ultimazione dell' esecuzione del presente appalto, il direttore dell' esecuzione, provvederà ad emettere l' attestazione di regolare esecuzione, contenente gli elementi di cui all' art. 325 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Successivamente, riscontrata la regolare esecuzione del servizio, la stazione appaltante provvederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia dell' esecuzione del presente appalto.

Art. 13 – Inadempimenti, penalità e risoluzione del contratto

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto delle norme di legge e dal presente capitolato, l' Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui, dopo un richiamo scritto, non pervengano giustificazioni o quelle eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire all' Ente entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall' Amministrazione, si procederà a detrarre una penalità pari all' 1 per mille dell' importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle giustificazioni;

L' amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata;

L' applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatesi;

Il contratto si intenderà risolto, qualora si verificino, compatibilmente al presente appalto, una delle situazioni contemplate dagli artt. 135, 136, 137, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006;

L' Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente e anticipatamente il contratto nei seguenti casi:

- qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l' applicazione delle penalità previste si ripetano per più di tre volte, rendendo insoddisfacente il servizio, previo espletamento della procedura prevista dai commi 2 e 3 dell' art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
- qualora il ritardo nell' adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell' importo contrattuale, così come previsto dall' art. 298, comma 2 del D.P.R. 207/2010;

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l' Amministrazione provvederà a incamerare l' intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito;

L'Amministrazione può risolvere il contratto, senza formalità alcuna, quando si contravvenga ad una delle cause contrattuali e nei seguenti casi:

- a) Decadenza dalla gestione nei casi previsti dall' art. 13 del D.M. 289/2000, ossia la cancellazione dall' albo ai sensi dell' art. 11;
- b) Sospensione del servizio al di fuori dei casi contemplati dall' art. 308 del D.P.R. 207/2010;
- c) Abbandono del servizio;
- d) Inosservanza delle leggi vigenti in materia e delle clausole contrattuali;

Art. 14 – Cessione e subappalto

E' vietato, a pena di nullità la cessione totale o parziale del contratto.

Sebbene l' art. 118 del D. Lgs. 163/2006 stabilisca le modalità e le condizioni da rispettare per subappaltare il servizio a terzi, in questa specifica fattispecie non è ammesso. E' infatti previsto, ai sensi dell' art. 11, comma 2, lett. b) del D.M. 11/09/2000, n. 289, che in caso di conferimento del servizio in subappalto a terzi, l' impresa sia cancellata dall' albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione delle entrate comunali, la cui iscrizione costituisce invece requisito di idoneità professionale per la partecipazione alla gara oggetto del presente capitolato.

Art. 15 – Pagamento delle fatture

Il corrispettivo per la prestazione del servizio, verrà fatturato dall' impresa aggiudicataria trimestralmente, tenendo in considerazione le riscossioni effettuate dall' Ente nel medesimo arco temporale;

Il corrispettivo a saldo del servizio sarà fatturato previa emissione dell' attestazione della regolare esecuzione del servizio;

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità del servizio svolto e dopo aver effettuato tutte le verifiche previste per legge;

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., compreso l'indicazione sulle fatture del n. di CIG relativo al presente appalto e il codice IBAN del conto dedicato. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifici, previa emissione del relativo mandato di pagamento, in cui sarà riportato il CIG del servizio di cui trattasi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente chiamata in causa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Porcari di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 16 – Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché

l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base dell'attestazione della regolare esecuzione del servizio.

Art. 17 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria (bolli, diritti, spese di registrazione ecc.)

Art. 18 – Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 19 – Controversie

Qualora nel corso dell'appalto, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria del Foro di Lucca, secondo quanto previsto dagli artt. 240 e segg. del D.Lgs. 163/2006;

Art. 20 - Atti successivi alla scadenza contrattuale

Alla scadenza contrattuale, la ditta appaltatrice, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, derivanti dall'esecuzione del contratto e riferite agli anni oggetto del servizio appaltato, fino a completamento delle operazioni prescritte nel presente capitolato;

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Porcari.

Art. 22 – Privacy

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del comune di Porcari;

Il Responsabile Servizio Tributi
(Rag. Giuliana Lera)